



## *Al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**VISTI** gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in particolare, l'articolo 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTA** la legge 17 luglio 2006, n. 233;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n.55;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro della Transizione ecologica;

**VISTO** il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 170 del 29 aprile 2022;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTA** la Legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

**VISTO** l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

**VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

**VISTO** che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

**VISTO** il "*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

**VISTO** il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della Legge n.349/1986;

**VISTO** il Decreto ministeriale del 2 marzo 2004 prot. DEC/RAS/300 con il quale il Ministro dell'Ambiente *pro tempore* ha individuato l'associazione denominata “*UGAI - Unione Nazionale Garden Club e Attività Similari d'Italia*” quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della legge 349/86;

**CONSIDERATA** la nota prot.24764/MASE del 21/2/2023 di avvio del procedimento di verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 della menzionata legge n.349/86;

**CONSIDERATA** la nota acquisita al prot.41341/MASE del 20/3/2023 corredata di documentazione, con la quale l'associazione denominata “*UGAI - Unione Nazionale Garden Club e Attività Similari d'Italia*” ha riscontrato la suddetta nota di avvio del procedimento di verifica dei requisiti;

**CONSIDERATA** la nota prot.88924/MASE del 31/5/2023 con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha richiesto all'Associazione di far pervenire documentazione integrativa relativamente alle criticità riscontrate sia in ordine ai requisiti di un ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, sia ai requisiti della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio in esame, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui l'Associazione ha dichiarato la propria presenza;

**VISTA** la nota acquisita al prot.94224/MASE del 9/6/2023 con la quale l'Associazione ha richiesto una proroga dei tempi indicati al fine di ottemperare agli adempimenti richiesti dall'Amministrazione;

**VISTA** la nota prot. 98395/MASE del 15/6/2023 con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha concesso tale proroga;

**VISTA** la nota acquisita al prot. 173731 del 27/10/2023 con la quale il legale rappresentante dell'Associazione denominata “*UGAI - Unione Nazionale Garden Club e Attività Similari d'Italia*” ha comunicato la volontà dell'Ente di rinunciare al riconoscimento ai sensi dell'art.13 della legge 349 del 1986;

**ACQUISITO** il parere della Direzione generale risorse umane e acquisti che, nel prendere atto delle volontà dell'istante, propone di procedere alla cancellazione dell'associazione denominata “*UGAI - Unione Nazionale Garden Club e Attività Similari d'Italia*” dall'Elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 349/86, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero, con conseguente estinzione *ex nunc* degli effetti derivanti dal riconoscimento in parola;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere alla cancellazione dell'associazione denominata “*UGAI - Unione Nazionale Garden Club e Attività Similari d'Italia*” dall'Elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 349 del 1986;

## **DECRETA**

### **Articolo unico**

***(Cancellazione dall'Elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986)***

1. Per le motivazioni addotte in premessa, che si intendono qui richiamate, l'associazione denominata “*UGAI - Unione Nazionale Garden Club e Attività Similari d'Italia*” con sede legale a La Spezia

(SP) Via Domenico Chiodo, 67 - C.F. 97504710019 è **cancellata** dall'Elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349 del 1986, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero, con conseguente estinzione *ex nunc* degli effetti derivanti dal riconoscimento in parola.

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

3. Il presente decreto sarà trasmesso all'Associazione denominata "*UGAI - Unione Nazionale Garden Club e Attività Similari d'Italia*" a cura della Direzione generale risorse umane e acquisti e pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

On.Gilberto Pichetto Fratin